

Come cambiò la mentalità dei magistrati

# Articolo ventotto E il sindacato entrò in fabbrica

**Fino alla metà degli anni Sessanta i giudici erano visti come un corpo separato, collocato nell'orbita del potere, ostile alle classi subalterne. Poi con lo Statuto le cose cambiarono e prese piede una giurisprudenza alternativa, non più prona al capitale**

**Art. 28 "Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero**

**[...] il pretore [...] ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti"**

**Sergio Mattone**

Verso la metà degli anni '60 la magistratura, sino ad allora considerata nel suo complesso - come ebbe a scrivere più tardi Luigi Ferrajoli - «un corpo separato dallo Stato, [...] collocato culturalmente, ideologicamente e socialmente nell'orbita del potere, che veniva avvertito come ostile dalle classi sociali subalterne», fu percorsa da fermenti che modificarono incisivamente la sua natura ed i suoi rapporti con gli altri poteri. In realtà, le profonde innovazioni che erano state realizzate negli anni '50 (l'entrata in funzione della Corte costituzionale, da un lato, e l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, dall'altro) avevano iniziato a scuotere la parte più sensibile della magistratura e ad incidere sulla omogeneità della corporazione. In quel contesto, contrassegnato naturalmente da forti resistenze da parte delle fasce più reazionarie della magistratura, una novità molto significativa fu rappresentata, nel 1964, dalla nascita di Magistratura democratica (che peraltro nel 1969 avrebbe subito una "feconda" scissione in quanto ne sarebbero usciti i giudici più moderati, rendendo così più nitida la fisionomia del gruppo che si riconosceva pienamente nei suoi valori fondativi). Nel suo documento

costitutivo si affermava tra l'altro, infatti, l'esigenza del «superamento del piano corporativo» e della «democratizzazione della funzione giudiziaria» al fine di impedire al magistrato «di essere e di sentirsi avulso dal corpo sociale, chiuso nella torre eburnea di un esclusivo tecnicismo...». Se già alla metà degli anni '60 si manifestarono, dunque, in magistratura i primi segnali di una tendenza volta a sottrarsi all'isolamento del corpo giudiziario, fu solo verso la fine del decennio che quella posizione "eretica" ebbe a consolidarsi e ad esprimere una visione articolata ed innovativa del ruolo della giurisdizione. Le straordinarie battaglie condotte, a partire dal '68, dal movimento operaio e studentesco portarono con forza in primo piano la centralità del lavoro, la tutela della salute, il diritto allo studio, la parità tra i sessi e tutti gli altri valori fondamentali enunciati da una Costituzione che nei fatti era stata troppo spesso tradita dalle forze dominanti e finirono per incidere profondamente sulle coscienze e sull'operato di quei giudici che avevano già consumato una prima rottura con il tradizionale immobilismo della magistratura. Il riferimento alla Costituzione divenne così il necessario e prioritario ancoraggio dell'attività interpretativa; e si delinearono i contorni di una "giurisprudenza alternativa", che privilegia-

va quelle scelte giudiziarie che «realizzavano la prevalenza degli interessi funzionali all'emancipazione delle classi subalterne, promessa dalla Costituzione, sugli interessi ad essi contrapposti, non protetti da analoga garanzia costituzionale» (G. Palombani). In parallelo, i magistrati facenti parte dell'area progressista avvertirono l'esigenza di proporsi quali interlocutori dei movimenti che lottavano per il perseguimento degli obiettivi di uguaglianza e di libertà sia per contribuire a quelle battaglie con il loro "sapere" specifico sia e soprattutto - come Md affermerà incisivamente nella mozione conclusiva del suo congresso nazionale del 1977 - per farsi carico della garanzia del «completo e libero dispiegamento delle legittime dinamiche sociali...». In questo crogiuolo nato dall'intrecciarsi di diverse culture ed esperienze vennero istituiti proficui collegamenti tra Md ed altri soggetti collettivi nati a ridosso del '68 (Psichiatria democratica, Medicina democratica, ecc.). Ne emerse una particolare attenzione per i soggetti sottoprotetti, i quali avevano sino a quel momento



quali avevano sino a quel momento nutrito un legittimo sospetto nei confronti del potere giudiziario, che aveva agito nei loro confronti in chiave preventivamente repressiva. Ed assunse particolare vigore, nell'ambito della magistratura progressista, la critica dei provvedimenti giudiziari: venne così a cadere un antico tabù che, in nome di un'ideologia borghese volta a salvare il "decoro" dell'istituzione, aveva reso di fatto intoccabili, in particolare, le sentenze dei vertici del potere giudiziario e si sviluppò nel contempo una fruttuosa dialettica che condusse una significativa area della magistratura ad assumere gradualmente consapevolezza degli effettivi valori che entravano in giuoco nell'interpretazione delle leggi.

Il precipitato di quelle lotte sociali fu indubbiamente rappresentato, sul piano normativo, dallo Statuto dei lavoratori, con il quale - si disse allora - la Costituzione aveva per la prima volta varcato i cancelli delle fabbriche. In effetti, la gran parte degli obiettivi perseguiti dal movimento operaio alla fine degli anni '60 si innervò in quella articolata disciplina, che ebbe il merito di attribuire concretezza ai principi fissati nella nostra Costituzione, imponendo una regolazione del conflitto industriale ispirata al garantismo ed al pluralismo ideale e politico.

Non è questa la sede, naturalmente, per ripercorrere le conquiste realizzate dallo Statuto e rievocarne in dettaglio i contenuti. Sarà qui sufficiente sottolineare, anzitutto, che in esso «si affermarono, nel primo titolo, una serie di diritti di libertà e dignità del lavoratore» e che, «al fine di favorirne un tasso adeguato di effettività» fu introdotta una «legislazione di sostegno all'azione sindacale» (L. Mariucci), costituita - come è noto - sia dal titolo III, dedicato alla costituzione delle r.s.a. ed alle modalità di esercizio dell'attività sindacale, sia dall'art.28 sulla repressione del comportamento antisindacale. Vennero inoltre predisposti gli strumenti idonei a rendere possibile un sindacato giudiziale sull'esercizio dei poteri del datore di lavoro, che godeva in precedenza di una discrezionalità pressoché illimitata (si pensi alle norme in tema di sanzioni disciplinari, di mansioni, di trasferimento, di accertamenti sanitari e via di seguito). E lo stesso potere di recesso, in cui si manifestava nel più alto grado la posizione di supremazia gerarchica dell'imprenditore e che già nel 1966 aveva subito un primo arresto con la legge 604, venne ora circondato da più stringenti limitazioni e da "sanzioni" più pervasive in quanto alla monetizzazione dei danni sofferti

dal lavoratore si contrappose la reintegrazione nel posto di lavoro. Si che può dirsi, in definitiva, che con lo Statuto venne recuperato il profondo messaggio contenuto dall'art.41 Cost., il quale riconosce, sì, la libertà dell'iniziativa economica privata, ma antepone ad essa la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

Nel solco del ragionamento che si è tentato di sviluppare in ordine ai rapporti tra giurisdizione e contesto sociale appare, tuttavia, opportuno ancora un cenno riguardo all'art.28. Questa norma fece, infatti, irruzione in un processo civile estremamente lento, burocratico e spersonalizzante, i cui protagonisti erano di regola il giudice e gli avvocati delle parti, e produsse un vero e proprio scossone nel tradizionale *modus operandi*. I tempi quanto mai rapidi di quel procedimento, l'immediato contatto del giudice con le organizzazioni sindacali e con le altre parti interessate, l'esigenza di calarsi nel vivo del conflitto industriale per coglierne tutte le implicazioni necessarie a formulare o meno un giudizio di disvalore nei confronti della condotta padronale denunciata incisero sensibilmente sulla mentalità dei pretori, favorendone la crescita professionale e la presa di coscienza anche rispetto al retroterra dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali. Ebbe così un ulteriore seguito quel circolo virtuoso tra lotte sociali, approdi normativi e ruolo della giurisdizione, che nell'applicazione dello Statuto si espresse in una giurisprudenza di segno fortemente garantista, tale da contribuire in quella fase al rafforzamento dei diritti dei lavoratori e dell'autonomia collettiva.

Oggi il quadro è completamente mutato. La perdita di centralità del lavoro, l'affermarsi dell'ideologia della flessibilità, la conseguente precarizzazione di una vasta area del mercato del lavoro, il progressivo abbandono del ruolo conflittuale da parte di alcune confederazioni sindacali hanno provocato anche - inevitabilmente - un'involuzione della giurisprudenza, che in certa misura è speculare agli umori della società. Il rilancio di un'azione corale per la riaffermazione dei valori costituzionali diviene, pertanto, la premessa necessaria perché la giurisdizione riscopra l'ispirazione che aveva orientato allora la sua attività. Quelle prassi non devono essere riposte, infatti, nell'archivio della memoria, ma rappresentare piuttosto un pregnante modello di riferimento che va tuttora perseguito dalle fasce sociali e dai soggetti collettivi ancora fedeli al patto costituzionale.

